

Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



FERZI

16373/04

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio MATTONE - Presidente -

R.G.N. 12985/02

Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere -

Cron. 27233

Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -

Rep.

Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -

ud. 07/06/04

Dott. Ulpiano MORCAVALLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio

dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all'avvocato FILIPPO MENICHINO,

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

, già elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell'avvocato

2004 GIANLUIGI MALANDRINO, che lo rappresenta e difende

3015 unitamente agli avvocati LUIGI SANTANIELLO, PASQUALE



SANTANIELLO, giusta delega in atti e da ultimo
dell'Ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 557/01 della Corte d'Appello di
SALERNO, depositata il 31/07/01 R.G.N. 1295/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/04 dal Consigliere Dott. Camillo
FILADORO;
udito l'Avvocato FERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso,
assorbito il resto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 4 luglio – 31 luglio 2001, la Corte d'Appello di Salerno rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni avverso la decisione del locale Tribunale dell'11 maggio 2000, la quale aveva condannato la società a pagare all'ex agente

la somma di lire 556.477.515 a titolo di indennità di preavviso oltre ad altre indennità varie di fine rapporto, a seguito del recesso dal contratto di agenzia intimato - senza la ricorrenza della giusta causa - dalla società assicuratrice.

La Corte, richiamata la decisione del primo giudice secondo la quale le varie irregolarità contestate al si sostanziano in modeste e fisiologiche inadempienze contrattuali, relative ad un esiguo numero di polizze (se rapportate ad un portafoglio molto rilevante), concludeva che tali irregolarità non potevano in alcun modo configurare un fatto di tale gravità da determinare il venir meno del vincolo fiduciario in un rapporto di agenzia che aveva avuto durata ultratrentennale.

I giudici di appello dichiaravano di voler portare totale adesione alla decisione di primo grado ed alla ricostruzione delle vicende operate da quel giudice. La Corte attribuiva valore indiziaro alla circostanza che il procedimento disciplinare a carico del si fosse risolto con una archiviazione da parte del Collegio di garanzia presso l'ISVAP, non essendo stati accertati fatti contrari all'etica, alla dignità ed al decoro professionale.

Tutti gli addebiti riscontrati, ascrivibili a venti tipi diversi di contestazione, riguardavano, in buona sostanza, l'attribuzione di una classe di merito per la assicurazione obbligatoria auto, inferiore a quella spettante ai clienti che avevano sottoscritto le polizze assicurative per la r.c.a. Da questi, reiterati, comportamenti era derivato che gli assicurati avevano corrisposto un premio assicurativo inferiore a quello dovuto in base alla reale classe di appartenenza.

Il aveva prontamente provveduto ad operare tutte le modifiche necessarie, in relazione a tutti gli inadempimenti contestati, corrispondendo le relative differenze di premio.

Tra l'altro, osservava la Corte d'Appello, gli addebiti in molti casi riguardavano operazioni poste in essere non dal , ma dai suoi collaboratori, autonomi o subordinati, con la conseguenza che le irregolarità non erano imputabili al .

L'agenzia gestiva oltre sei miliardi di lire ed aveva oltre 7.000 polizze in portafoglio, con oltre diecimila titoli.

Avverso tale decisione la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi.

Resiste il con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile).

Richiamata la giurisprudenza consolidata di questa Corte a proposito dell'applicabilità dell'art.2119 codice civile in materia di rapporto di lavoro subordinato alla fattispecie "contigua" del contratto di agenzia, la ricorrente rileva che erroneamente i giudici di appello ebbero a ritenere insussistente la giusta causa di recesso per l'inidoneità degli addebiti a rompere il vincolo fiduciario tra l'agente e la Compagnia assicuratrice: e ciò sia dal punto di vista della gravità oggettiva degli stessi che da quello dell'elemento soggettivo ad essi sotteso.

La Corte d'Appello aveva ritenuto numericamente irrilevanti le infrazioni contestate al rispetto al volume d'affari trattato ed anzi del tutto fisiologiche nell'ambito di una attività così corposa.

4

Questa valutazione, ad avviso della ricorrente, non teneva tuttavia conto del fatto che le irregolarità contestate erano state riscontrate a seguito di un controllo a campione delle polizze gestite dal _____ (e non dell'intera attività di agenzia svolta).

I giudici di appello, nel proprio ragionamento, hanno rapportato gli addebiti contestati al _____ alla intera attività dell'agenzia ed al portafoglio complessivo gestito, senza tener conto che l'ispezione disposta dalla Compagnia riguardava solo mille polizze sul totale di oltre settemila gestite dall'agente.

La inspiegabile scelta dei giudici di appello di riproporre, del tutto acriticamente, le considerazioni già svolte dal primo giudice, omettendo completamente di prendere in considerazione uno dei fondamentali motivi di appello, integra sicuramente, ad avviso della ricorrente, gli estremi della omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia sotto altro profilo il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 codice di procedura civile).

La sentenza impugnata aveva escluso la sussistenza di un piano fraudolento in danno della società sulla base di una – presunta – mancanza di interesse economico, in capo al _____, a porre in essere le infrazioni contestate, in considerazione della riduzione delle provvigioni incassate dallo stesso a fronte del minore importo dei premi pagati dagli assicurati. Ed ancora, la mancanza dell'elemento soggettivo, concretante una giusta causa di recesso, sarebbe provata anche dall'inesistenza di un qualunque danno in capo alla Compagnia, nel senso che la soluzione adottata dall'agente, seppure non regolamentare, avrebbe consentito l'acquisizione di nuovi clienti, nonché il mantenimento di coloro che avrebbero potuto rivolgersi ad altre Compagnie concorrenti, per ragioni di convenienza economica.

5

Tutti questi ragionamenti erano illogici e non tenevano conto della normativa vigente in materia che, come noto, impone rigidi vincoli alle Compagnie di assicurazione e del tipo di rapporto che lega l'agente di assicurazione alla Compagnia.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2119 codice civile).

Ciò che conta, avverte la società, non è certo il danno arrecato alla preponente a seguito dell'inadempimento, ovvero il vantaggio economico conseguito dal preponente, bensì unicamente la lesione del vincolo fiduciario delle parti del contratto di agenzia.

L'elemento soggettivo del lavoratore, in questo caso l'agente, assume particolare importanza nella giurisprudenza di questa Corte perché è proprio questo elemento che più di tutti può incidere sul vincolo fiduciario posto alla base di qualunque rapporto di lavoro.

La sistematicità dei comportamenti posti in essere dal [redacted] era chiaro indice di una volontà dello stesso di anteporre l'interesse degli assicurati - e a ben vedere anche il proprio interesse - a quello della preponente. Tutte le irregolarità, ascrivibili a venti tipi diversi di infrazione, convergevano verso una unica finalità: quella di consentire all'assicurato un notevole risparmio sul premio da pagare in polizza, con corrispondente danno per la Compagnia.

Il comportamento di collaborazione tenuto dal [redacted] dopo l'ispezione, quando era oramai venuto meno il vincolo fiduciario, non poteva certo essere invocato quale elemento idoneo ad inficiare la sussistenza della giusta causa.

L'ex agente, posto di fronte alla realtà delle innumerevoli irregolarità - che faceva ritenere l'esistenza di un preciso piano fraudolento ideato dal [redacted] e posto in essere dai suoi collaboratori - non aveva potuto fare altro che ammettere il proprio inadempimento, dichiarandosi disponibile a fare ciò che, in ogni caso, sarebbe stato obbligato a fare, ovvero a risarcire alla Compagnia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle irregolarità riscontrate.

6



Al contrario, i giudici di appello si erano limitati a dare atto del chiaro valore indiziario della decisione del collegio di garanzia, quasi che si fosse trattato di un precedente tra le parti in causa.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2049 e 1362 e seguenti del codice civile)..

I giudici di appello ha ritenuto che alcune delle infrazioni non fossero direttamente imputabili all'agente in quanto poste in essere da collaboratori dell'agenzia. Le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello si pongono in aperto contrasto con i principi di diritto che gli stessi giudici avrebbero dovuto applicare nel caso concreto. In quanto imprenditore, all'agente spetta la direzione dell'impresa ed il collegato rischio imprenditoriale, con la conseguenza che, nei confronti della preponente, l'agente è chiamato a rispondere anche per il fatto dei suoi collaboratori (art. 2049 codice civile).

Nel caso di specie, tuttavia, vi era qualcosa di più: infatti, la responsabilità del oltre a discendere dalla legge, era stata prevista anche dal contratto (datato 18 marzo 1987). La Corte d'Appello di Salerno non aveva preso in considerazione le disposizioni degli articoli 6 e 8 del contratto di agenzia, dalle quali doveva desumersi chiaramente la comune intenzione delle parti: in base alla quale il era tenuto a rispondere nei confronti della società La Fondiaria di ogni mancanza ascrivibile all'operato dei suoi collaboratori (sia che essi fossero dipendenti., sia che si trattasse, invece, di subagenti, produttori e, più in generale, di lavoratori autonomi).

I cinque motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati.

I giudici di appello sono incorsi in tutta una serie di errori logici e giuridici, che ha gravemente viziato le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

L'analisi quali-quantitativa compiuta dai giudici di appello si basa su alcuni elementi illogici e tra di loro contraddittori, finendo in qualche caso per porsi in deciso contrasto con precise norme di diritto (artt. 2049 e 2119 codice civile).

Sotto un primo profilo, appare opportuno precisare che la Corte d'Appello, analizzando le risultanze istruttorie, avrebbe dovuto relativizzare i risultati della verifica dell'attività dell'agenzia di Salerno, tenendo conto del fatto che gli stessi non riguardavano affatto tutte le polizze, ma solo una parte (mille su oltre settemila) di quelle gestite dall'agenzia. La sentenza impugnata, nonostante dia atto che la contestazione si basava sulle risultanze di una indagine a campione, effettuata solo su mille delle settemila polizze in portafoglio, non ha tratto le necessarie conseguenze da tale premessa.

Rapportando le infrazioni accertate non all'intero portafoglio ma alla sola parte di portafoglio oggetto dell'ispezione la proporzione avrebbe finito con l'assumere certamente una consistenza più significativa (raggiungendo, ad avviso della Compagnia, un valore percentuale superiore alla metà del portafoglio gestito dall'agente).

Sotto un secondo profilo, risulta chiaramente, dalla documentazione prodotta e dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti, che il [redacted] ebbe ad attuare sistematicamente, per diversi anni, comportamenti in contrasto con le istruzioni impartite dalla società, avvalorando in tal modo la tesi sostenuta da quest'ultima, secondo la quale non doveva parlarsi di errori veri e propri, ma di fatti pianificati dall'agente per favorire gli assicurati in danno della preponente.

Proprio i meccanismi posti in essere, volti ad eludere la normativa vigente in materia e i controlli disposti dalla società, evidenzerebbero - ad avviso di quest'ultima -

l'intenzionalità della condotta del [redacted], la cui gravità non può essere certo sminuita per il semplice fatto che egli ebbe ad accettare gli addebiti relativi alla rettifica dei premi delle polizze in questione (con ciò, fra l'altro, riconoscendo implicitamente la fondatezza dei rilievi mossi in sede di ispezione).

L'offerta di un risarcimento avanzata dalla parte inadempiente -ha osservato ancora la ricorrente - può sminuire le conseguenze dell'inadempimento, ma non intacca la gravità dell'inadempimento in sé che rimane come fatto storico. Il risarcimento del danno

prontamente offerto dal _____ contrasta con l'affermazione dello stesso (condivisa dai giudici di merito) secondo la quale non vi fu danno alcuno per la società, attuale e futura, ricorrente.

Le censure della società La Fondiaria colgono tutte nel segno.

Vi è da dire ancora che il ragionamento seguito dai giudici di appello appare illogico nella parte in cui gli stessi hanno inspiegabilmente ritenuto che nessun vantaggio economico per l'agente (ed un corrispondente danno per la società) potesse derivare dalle irregolarità riscontrate.

In base alle disposizioni di legge e di contratto, l'agente non può modificare i premi e le polizze devono essere stipulate alle condizioni predeterminate dalla compagnia. Di ciò non vi è menzione alcuna nella sentenza impugnata, la quale, del resto, non tiene neppure conto dei concetti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per quanto riguarda l'irrilevanza di un danno patrimoniale concreto del datore di lavoro (o del preponente), e del corrispondente vantaggio o guadagno per il prestatore di lavoro (o agente). La stessa giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che occorre accertare se le mancanze contestate siano, nel caso specifico, suscettibili di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo).

I meccanismi escogitati dal _____, riconducibili a venti tipologie diverse di infrazione, accertate in oltre cento polizze, tutte contestate all'agente, tendevano a far conseguire ai propri clienti delle classi di merito diverse (ed inferiori) rispetto a quelle previste, all'unico scopo di far pagare loro premi notevolmente più bassi di quelli dovuti secondo le condizioni applicate da La Fondiaria.

Osserva il Collegio: i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se i ripetuti e continui comportamenti contestati all'agente ed ammessi dallo stesso, fossero, o meno, tali da ledere il vincolo fiduciario posto alla base del contratto di agenzia, considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive che accompagnarono la commissione degli stessi.


Nessuna indagine sul punto é stata, invece, compiuta dai giudici di merito, che per la verità con una assai scarsa scarsa motivazione, hanno, da un lato accennato, ipoditticamente (e senza alcun riferimento alla tecnica di indagine in concreto seguita a campione), ad una *quantità* di irregolarità commesse dal del tutto modesta, e per così dire fisiologica, e, per altro verso, hanno escluso l'esistenza di qualsiasi *danno* per la Compagnia e di *vantaggi* per lo stesso agente, sottolineando – in contrasto con quanto previsto non solo dalla legge ma anche dal contratto di agenzia stipulato dalle parti - che i comportamenti posti in essere, per la maggior parte dei casi, non erano neppure imputabili al , ma a suoi dipendenti o collaboratori autonomi (subagenti, produttori, collaboratori).


Tali conclusioni, come già precisato, si pongono in contrasto con un orientamento costante espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, oltre che con evidenti considerazioni di ordine logico.

Va osservato ancora che i giudici di appello, da un lato, hanno tenuto conto di circostanze che nulla avevano a che vedere con la sussistenza di una volontarietà da parte dell'agente nel compimento dei fatti posti alla base del recesso e, dall'altro, hanno omesso di considerare numerosi elementi che deponavano concordemente per la sussistenza di un elemento soggettivo sotteso al comportamento contestato all'agente.

Gli stessi giudici hanno attribuito grande rilevanza alla "assoluzione" con la quale si era conclusa la procedura disciplinare aperta a carico dell'ex agente, senza considerare la diversa finalità della stessa, rispetto al giudizio proposto dinanzi al giudice del lavoro (in quanto diretta principalmente alla tutela degli interessi generali concernenti il settore assicurativo).

Come ha correttamente posto in luce la società ricorrente, nella procedura disciplinare non sono presi in considerazione né l'aspetto soggettivo del rapporto di agenzia né le sue

11 



connotazioni fiduciarie: elementi questi che risultano, invece, di interesse centrale ai fini dell'accertamento della giusta causa di recesso.

Proprio le diverse finalità di tutela dei due procedimenti giustificava^{no} il fatto che il Collegio disciplinare dell'ISVAP avesse proceduto senza instaurare alcun contraddittorio con la Compagnia assicuratrice: ciò che, a maggior ragione, avrebbe dovuto condurre la Corte d'Appello a non dare alcun peso alle risultanze di tale Autorità.

Appare evidente, pertanto, come la Corte, nel confermare la decisione del Tribunale, abbia considerato come dato indiziario, ma estremamente rilevante, un elemento palesemente errato ed arbitrario.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà a nuovo esame tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 513

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2004.

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL CONSIGLIERE EST.

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 20 AGO. 2004



IL CANCELLIERE